



SICUREZZA SUL LAVORO SVIZZERA
Associazione svizzera per la sicurezza sul lavoro
e la tutela della salute

STATUTI

Versione del 6 giugno 2013

Sicurezza sul lavoro Svizzera
Mainaustrasse 30
8008 Zurigo
Casella postale 8034 Zurigo

Tel 044 388 71 81
Fax 044 388 71 80
info@arbeitssicherheitschweiz.ch
www.arbeitssicherheitschweiz.ch

I. PERSONALITÀ GIURIDICA

Articolo 1

- ¹ L'Associazione svizzera per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute è una persona giuridica ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).
- ² La sede legale si trova presso la sede centrale.

II. SCOPO

Articolo 2

- ¹ L'Associazione promuove lo sviluppo, l'implementazione e l'ulteriore sviluppo di una soluzione settoriale con una struttura modulare in conformità con la "Direttiva sul coinvolgimento dei medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza sul lavoro" (Direttiva CFSL n. 6508).
- ² Nell'ambito del suo obiettivo, l'Associazione può partecipare a società di diritto privato, fondazioni e altre organizzazioni.

III. SOCI

Articolo 3

L'adesione all'associazione è aperta a tutte le istituzioni svizzere che forniscono servizi di interesse pubblico, ovvero agenzie federali, cantoni, città, comuni, associazioni a scopo speciale, scuole, case e istituzioni sociali, programmi di occupazione e altre istituzioni del settore pubblico. Possono diventare membri dell'associazione anche organizzazioni e aziende con attività in altri settori.

Articolo 4

L'ammissione all'associazione viene concessa dal Consiglio di amministrazione sulla base di una domanda di adesione.

Articolo 5

L'affiliazione termina:

- a) alla fine dell'anno solare, allo scadere di un termine di preavviso di sei mesi dal ricevimento della comunicazione scritta di dimissioni presso la sede
- b) in seguito a espulsione per decisione del Consiglio direttivo.

Articolo 6

Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione in materia di affiliazione (rifiuto di ammissione o esclusione) è possibile presentare ricorso all'Assemblea generale entro un mese.

IV. ORGANO

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio direttivo
- c) i revisori dei conti

a) Assemblea generale

Articolo 8

- 1 L'Assemblea generale ordinaria si svolge nel primo semestre di ogni anno.
- 2 Le assemblee generali straordinarie si tengono su decisione del Consiglio di amministrazione o sono convocate dal Consiglio direttivo su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

Articolo 9

- 1 Il Consiglio direttivo stabilisce l'ora e il luogo dell'Assemblea generale. Invia l'invito con almeno tre settimane di anticipo.
- 2 I punti all'ordine del giorno devono essere annunciati con l'invito.
- 3 Le proposte dei soci all'Assemblea generale annuale devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo entro la fine di febbraio.

Articolo 10

L'Assemblea generale è responsabile dei seguenti compiti:

- a la modifica dello Statuto
- b l'elezione dei membri del Consiglio direttivo e del Presidente
- c l'elezione dei revisori dei conti
- d Approvazione del rapporto di attività del Consiglio di amministrazione
- e Approvazione del bilancio annuale
- f la determinazione dei contributi
- g la decisione sui reclami relativi all'adesione ai sensi degli articoli 4 e 5
- h lo scioglimento dell'Associazione

b) Consiglio direttivo

Articolo 11

- 1 Il Consiglio direttivo gestisce l'Associazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
- 2 Ad esso spettano tutte le competenze, a meno che non siano trasferite ad un altro organo dallo Statuto.
- 3 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da almeno altri sei membri. Si costituisce da solo.
- 4 Il Consiglio direttivo nomina le cariche.
- 5 I membri del Consiglio direttivo sono eletti per quattro anni.
- 6 Il Consiglio direttivo emana un regolamento interno che disciplina i compiti e le competenze degli organi.

Articolo 12

Le seguenti associazioni possono candidare persone per l'elezione del Consiglio direttivo all'Assemblea generale: Unione delle città svizzere, Associazione die Comuni Svizzeri, VPOD.

c) Revisori dei conti

Articolo 13

- 1 L'Associazione si sottopone volontariamente a una revisione contabile da parte di un revisore indipendente. I revisori sono eletti per un mandato di quattro anni.
- 2 Essi esaminano i conti e i bilanci dell'Associazione per verificarne la legalità, la completezza e l'accuratezza.
- 3 Presenta una relazione scritta e una proposta all'Assemblea generale.

V. UFFICIO

Articolo 14

I compiti dell'ufficio sono in particolare:

- a) Coordinamento dei lavori per l'elaborazione, l'implementazione e l'ulteriore sviluppo della soluzione settoriale modulare in conformità con le linee guida della CFSL per i membri dell'associazione.
- b) Amministrazione dei soci e gestione della contabilità.
- c) Preparazione e verbalizzazione delle assemblee generali e delle riunioni del Consiglio direttivo.

VI. FINANZE

Articolo 15

- 1 L'Associazione è finanziata in particolare dalle quote associative, dai contributi annuali e dai servizi.
- 2 Le passività dell'Associazione sono coperte esclusivamente dal suo patrimonio.
- 3 L'anno finanziario dell'Associazione è l'anno solare.

VII. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Le modifiche allo Statuto richiedono l'approvazione di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.

Articolo 17

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale.
- 2 L'assemblea di scioglimento deve decidere l'utilizzo del patrimonio dell'Associazione.
- 3 L'eventuale patrimonio residuo sarà destinato a un'istituzione con finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione tra i soci.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Il presente Statuto è stato rivisto dall'Assemblea generale (assemblea costitutiva) il 6 giugno 2013 ed è entrato in vigore immediatamente.

Zurigo, 6 giugno 2013

Il Presidente

Ernst Sperandio

Il direttore generale

Stefan Kuchelmeister